

Attività di Pubblico Esercizio

Regolamento

**nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
(legge regionale 26 luglio 2003, n.14
delibera giunta regionale 23 novembre 2009, n.1879)**

Approvato con delibera di C.C. n.60 del 4.02.2010

Capo I Premessa

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per regolamento di esecuzione del TULPS, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per legge regionale n. 14/2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per legge 287/1991, la legge 25 agosto 2001, n.287 abrogata dalla LR 14/2003, ad eccezione degli art. 4 c.2 e art.9;
 - e) per legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
 - f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
 - g) per deliberazione regionale n. 1879 del 2009, la Delibera della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 "Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande".

Capo II

Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

Art. 2 - Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
 - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle dichiarazioni di inizio attività, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;

- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli.

Art. 3 - Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il Servizio Commercio e Licenze - SUAP del Settore Sviluppo Economico.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Dirigente Capo Settore Sviluppo Economico.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede con il ricevimento della domanda o della dichiarazione di inizio attività a dare comunicazione dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda o la dichiarazione di inizio attività sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale, e sempre che la comunicazione per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione non risulti gravosa.
2. L'avvio del procedimento è comunicato con le modalità fissate nel Regolamento comunale dei procedimenti.
3. Nel caso di presentazione a mano della domanda o della dichiarazione di inizio attività presso il Servizio Commercio e Licenze – SUAP il responsabile del procedimento per ragioni di snellimento burocratico può avviare la comunicazione di avvio del procedimento con l'apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente, copia che deve contenere in calce la comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6 - Non conformità delle domande e delle dichiarazioni di inizio attività

1. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di inizio attività risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della sospensione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a 30 (*trenta*) giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della dichiarazione di inizio attività.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Dirigente di disporre:
 - a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione dei motivi ostativi nella quale si rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e il conseguente non accoglimento della domanda;
 - b) per le dichiarazioni di inizio attività, l'invio di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla dichiarazione di inizio attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente sospensione del procedimento, i termini per la formazione del silenzio-assenso e quello per la conclusione del procedimento di controllo decorrono dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della domanda o della dichiarazione di inizio attività.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata, i termini per la formazione del silenzio-assenso e quello per la conclusione del procedimento di controllo decorrono, comunque, dal ricevimento della domanda o della dichiarazione di inizio attività.
5. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di inizio attività risulti carente o incompleta, ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur comunicando all'interessato l'esigenza di provvedere entro un breve termine alla sua regolarizzazione.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si sospendono i termini per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento di controllo, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della dichiarazione di inizio attività entro il breve termine prefissato.

Art. 7 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio dei procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdettivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7 della legge 241/1990, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità procedente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III

Norme di gestione del procedimento

Art. 8 - Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14/2003 e dell'art. 20 della legge n. 241/1990, sono sottoposti ad autorizzazione in regime di silenzio assenso:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003;
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14/2003, dell'art. 19 della legge n. 241/1990 sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività con possibilità di inizio immediato:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14/2003 e di tutte quelle non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
 - b) subentro in attività di somministrazione al pubblico con rilascio di autorizzazione al termine del procedimento;
 - c) riduzione di superficie delle attività di somministrazione al pubblico (nelle ipotesi di riduzione della superficie non sono fissati limiti di superficie minima degli esercizi; sono comunque fatte salve le limitazioni previste dal Regolamento comunale d'igiene e dalle norme edilizie; la riduzione della superficie comporta un aggiornamento dell'autorizzazione ove prevista);
 - d) somministrazione temporanea al pubblico di cui all'art.10 della LR 14/2003
3. Il Dirigente per esigenze del servizio può modificare la tipologia e i termini di conclusione dei procedimenti con apposito atto determinativo.

Art. 9 - Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura, di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14/2003 ed artt. 11 e 92 del TULPS, nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b) requisiti professionali di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2003;
 - c) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.
3. Nei casi di procedimenti sottoposti ad autorizzazione per nuovo rilascio, trasferimento di sede, ampliamento di superficie, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:
 - a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;

- b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) assegna al soggetto richiedente un termine, di norma pari a 6 (sei) mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:
- i) al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - ii) al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - iii) al rispetto delle norme in materia di requisiti acustici degli immobili e di inquinamento acustico, nonché in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi nel caso prevista;
 - iv) alla realizzazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.
4. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 4, nei casi di nuovo rilascio di autorizzazione il responsabile del procedimento provvede a fissare il termine entro il quale il richiedente deve adempiere.
 5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4, lett. c), salvo proroga in caso di comprovata necessità, determina la decadenza del provvedimento di accoglimento della domanda.
 6. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina la sospensione del termine per la formazione del silenzio-assenso.
 7. L'assenza di uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia determina, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in capo al responsabile del procedimento l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.
 8. Viceversa, verificati il rispetto dei tempi e la documentazione attestante i presupposti e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, l'Amministrazione procede, entro 7 (sette) giorni, al rilascio formale del titolo autorizzatorio (atto di ricognizione).

Art. 10 - Requisiti e presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, nonché al rispetto dei criteri di programmazione stabiliti ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. 14/2003. Il rispetto delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e in materia di sorvegliabilità è richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'esercizio dell'attività rimane precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate. Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza successivamente al rilascio, quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Art. 11 - Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data nella quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 12 - Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di sospensione o di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie: 60 (sessanta) giorni.

Art. 13 - Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1 della LR 14/2003, è stabilito in 60 (sessanta) giorni.

Art. 14 - Dichiarazioni di inizio attività

1. Per le attività il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art.6 e quelli a cui fa rinvio l'art. 8 della Legge Regionale n. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività.
2. Nel caso di dichiarazione di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in 30 (*trenta*) giorni dall'art. 19 della legge n. 241/1990, computati dalla data di presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Art. 15 - Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a dichiarazione di inizio attività da parte del subentrante.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione procede, comunque, a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni previsto per il controllo sulla dichiarazione.
3. L'attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.
4. In caso di subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività e ad iniziare l'attività entro sei mesi dall'acquisto/affitto; in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 per poter iniziare l'attività.
5. Nel caso di subentro per causa di morte la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1,2,3 della LR 14/2003 è sufficiente che sia dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore

Art. 16 - Attività stagionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali di somministrazione.

Art. 17 - Controlli

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della dichiarazione di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione o in sede di controllo sulla dichiarazione di inizio attività presentata.
3. Le verifiche e i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte degli organi di vigilanza.

Capo IV Modulistica

Art. 18 - Modulistica e semplificazione

1. Le domande e le dichiarazioni di inizio attività devono essere presentate all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica in dotazione al Servizio Commercio e Licenze - SUAP.
2. Costituisce facoltà (e non più obbligo) l'individuazione del delegato alla somministrazione mediante procura notarile.

Capo V

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art.19 - Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 e del punto 8 della deliberazione regionale n. 2209 del 2004, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del TULPS limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve, comunque, avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:
 - a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art.68 o 69 del TULPS;
 - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

Art. 20 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli che precedono, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi, altresì, escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto, comunque, salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

Art. 21 - Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (*venticinque*) a euro 500 (*cinquecento*).
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore e norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai Criteri di programmazione di cui è parte integrante e sostanziale.
2. Da tale data sono abrogate le norme sul procedimento approvate con atto C.C. n. 182/2711 del 7.06.2006.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto comunale.